



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì ventotto, del mese di **aprile**, alle ore **09:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Dott. ODDO Alessandro	Sindaco	X	
CESIO Luciano	Vice Sindaco	X	
BARLOCCO Dott. Luigi	Assessore	X	
RUBADO Diego	Consigliere (collegato da remoto)	X	
PARADISI Manuel	Consigliere	X	
TAMEO Sabrina Raffaella	Consigliere	X	
BOSIO Federica	Consigliere	X	
AICARDI Iole	Consigliere	X	
AICARDI Pietro	Consigliere	X	
BOSIO Lorenzo	Consigliere		X
BERGALLO Gabriele	Consigliere	X	
Totale		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ODDO Alessandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

Udita la relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l'anno 2007) , il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014, composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),
- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020, e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prevede che *"L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica."*;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

VISTA la comunicazione della Regione Liguria, assunta a prot. n. 4055 del 29.06.2023 avente per oggetto *"Area Omogenea per la gestione dei rifiuti della Provincia di Savona. Affidamento in house a SAT S.p.A. del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti dei Comuni appartenenti al Bacino di Affidamento Provinciale"* con la quale viene disposto l'affidamento al gestore unico SAT con decorrenza per il Comune di Tovo San Giacomo dal 01.12.2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2022 avente come oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025"."

PRESO ATTO del successivo invio registrato con prot. n. 2687 del 29.04.2024 con il quale l'Ente d'Ambito **Provincia di Savona** ha fornito **PEF validato** secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il 2024, un costo complessivo, al netto delle detrazioni di cui al punto 1.4 della det. ARERA 2/DRIF/2021, di € 309.477,00 e per il 2025 un costo complessivo di € 309.227,00 ;

VISTO il comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per*

l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.";

RITENUTO, ai sensi del citato comma 652 della Legge n. 147/2013, mantenere anche per l'annualità 2025 coefficienti utilizzati per le annualità d'imposta passate;

ATTESO che, ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la TARI è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che il D.P.R. 158/1999 prevede:

- all'art. 4: che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- all'art. 8: che ai fini della determinazione della tariffa deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio;

CONSIDERATO che con il metodo normalizzato, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in mancanza di misurazioni puntuali, è determinata, come indicato nelle linee guida per la redazione del piano finanziario pubblicate dal Ministero dell'Economia e Finanze, con un primo metodo di riferimento "per differenza" fondato sulla conoscenza della produzione globale di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche Qnd e per differenza Qd, sulla base dei coefficienti Kd che esprimono il coefficienti potenziali di produzione rifiuti in kg/mq relativi alla produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Sulla base delle due quantità teoriche Qd e Qnd è quindi possibile effettuare una ripartizione tecnica teorica (su base presuntiva) dei costi fissi e di quelli variabili tra le utenze domestiche e non domestiche.

Nel caso del Comune di Tovo San Giacomo le percentuali teoriche fornite dal software Maptri determinano per l'anno 2025 le seguenti percentuali:

	DOMESTICHE %	NON DOMESTICHE %
CF	94,06	5,94
CV	80,44	19,56

Con l'attuale sistema di raccolta porta porta si riscontra che rispetto le produzioni teoriche a carico delle utenze non domestiche, nella realtà queste risultano inferiori per una serie di servizi forniti all'utenza ed in particolare a quella domestica quali il ritiro a domicilio su richiesta o con scarrabili alle date prefissate degli ingombranti, dei RAEE, degli sfalci. Inoltre, rispetto un sistema di raccolta tradizionale con cassonetti stradali, con il sistema del porta a porta vi è un maggior controllo sul rifiuto conferito e ciò determina il mancato ritiro a carico delle utenze, in particolare per quelle non domestiche, dei rifiuti speciali non conferibili.

Tutto ciò comporta necessariamente un aggiustamento del riparto tra i quantitativi prodotti dalle utenze domestiche rispetto quelle domestiche determinando un trasferimento di parte dei costi variabili (legati ai quantitativi prodotti) a carico delle utenze domestiche.

Di conseguenza si è ritenuto più aderente alla realtà e più equilibrata la seguente situazione:

	DOMESTICHE %	NON DOMESTICHE %
CF	94,06	5,94
CV	84,00	16,00

RITENUTO quindi non necessario modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU, in ragione dell'esperienza maturata in regime di applicazione della TARES e TARI, in riferimento alla realtà

socio- economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche.

CONSIDERATO inoltre che nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate con la TARSU/TARES/TARI assegnando valori comunque all'interno dei range previsti dal disposto normativo;

CONSIDERATO che sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle risultanze delle banche dati dei contribuenti, è stata redatta l'allegata proposta di adozione della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che garantisce la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2024, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della legge n.147/2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 655 della legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

VISTA la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e successive modifiche, la quale ha stabilito che per l'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 6,00/utenza per la componente Ur3, a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2026 oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024"

PRESO ATTO della redatta proposta di adozione tariffe della Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe tiene altresì conto della ripartizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi ed i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili;

RITENUTO di conseguenza approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica come riportato nell'allegata tabella quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, per tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 3 – comma 5-quinquies – D.L. 228/2021 convertito in Legge n. 15/2022 secondo cui *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piano finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n° 241/1990;

ACQUISITI i pareri di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 (uno) allegato, costituito da:

- Tariffe TARI anno 2025 ;

CON VOTI favorevoli dei 10 consiglieri presenti, nessun astenuto e nessun contrario

DELIBERA

- 1 **DI RITENERE** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 **DI PRENDERE ATTO** del Piano economico Finanziario (Pef) aggiornato periodo 2024/2025, redatto validato dalla Provincia di Savona in conformità alle disposizioni contenute nella predetta deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 3 **DI APPROVARE** i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nell'allegato relativo alle utenze domestiche e non domestiche, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4 **DI DETERMINARE** le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2025 così come indicato nell'allegato formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l'anno 2025;

- 5 **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al precedente sub.4) saranno assoggettate all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- 1 **DI DARE ATTO** inoltre che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
- 0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - 1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - 6,00/utenza per la componente Ur3, a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;
- 2 **DI STABILIRE** che le scadenze per il pagamento saranno in n. 2 rate di uguale importo con scadenza:
- prima rata 02.12.2025,
 - seconda rata 28.02.2026
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02.12.2025;
- 3 **DI DARE ATTO** che il Servizio Tributi provvederà alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti unanimi la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. ODDO Alessandro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MORABITO Federica)
